

Martina Violante¹

Riflessioni a partire dal volume ‘Laws of transgression: the return of Judge Schreber’

ABSTRACT

The note aims to provide a critical reading of the volume ‘Laws of transgression: the return of Judge Schreber’. After a brief introduction, aimed at placing the object of the analysis, a subdivision by subject line of the authors’ contributions is offered, which proposes different reinterpretations of Judge Schreber’s case. Subsequently, we proceed with a comparison between these positions and that of Professor Peter Goodrich in order to identify interesting connections between the dimensions of the body, law and literature. Finally, some personal considerations are reported, with particular attention to the psychoanalytic slant, through Freudian and Lacanian interpretation.

KEYWORDS

Memoirs, transition, identity, nervous illness, legal scene

INDICE

1. Avvicinarsi a Schreber. 2. Il Giudice da diverse angolazioni. 3. Una cornice d’insieme. 4. Una quinta angolazione: ‘corpo’, ‘diritto’ e ‘letteratura’. 5. Una riflessione

1. Avvicinarsi a Schreber

Col presente contributo ho cercato di fornire una rilettura critica del volume ‘*Laws of transgression: the return of Judge Schreber*’ al fine di favorire l’accostamento ad un testo originale e denso di riferimenti extra-giudici. Attraverso la sapiente introduzione del Prof. Peter Goodrich e della Prof.ssa Katrin Trüstedt, vengono infatti proposte ben nove interessanti interpretazioni della vicenda giudiziaria che ha interessato il Giudice ottocentesco Daniel Paul Schreber, a testimonianza della ricchezza e della varietà dei profili contenutistici e disciplinari attraverso cui la stessa può essere approcciata.

Il volume muove dalla fattuale premessa della secolare sottovalutazione, da parte del panorama accademico e giurisprudenziale, del resoconto autobiografico schreberiano e fa emergere la necessità, mi pare, fortemente avvertita dagli Autori, di rivalutarne attentamente le implicazioni e di farne emergere le problematichità in chiave storica, estetico-giuridica e filosofico-psicoanalitica.

Desidero evidenziare come già l’accostamento riportato nel titolo dei termini “laws” e “transgression” incarni perfettamente tale intento, permettendo di cogliere subito la dimensione ‘conflittuale’ che attraversa l’intero volume e che induce a indossare i panni di un giudice schizofrenico del XIX secolo affetto da disforia di genere e mosso da desideri di transizione; il successivo termine “return” trovo che già consenta di intuire l’attualità di questa figura e l’importanza di analizzarne il lascito con lo sguardo del giurista e del filosofo degli anni ’20, rilevandone il carattere ‘avanguardista’ e, di fatto, precursore, con ben oltre un secolo di anticipo, di temi centrali per il dibattito politico contemporaneo.

¹ Cultrice di ‘filosofia del diritto’ presso l’Università del Piemonte Orientale, UPO.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

Lo sforzo immaginativo richiesto al lettore mi pare che faccia da eco, in un certo senso, all’utilizzo dell’immagine che il Giudice Daniel Paul Schreber fa nella stesura delle proprie *Memorie*, in cui racconta l’esperienza vissuta nel manicomio di Sonnenstein. Tale manoscritto, contenuto in ben ventitré quaderni, venne incluso nel fascicolo d’ufficio della causa tenutasi innanzi alla Corte d’Appello di Dresda che, con sentenza del 26 luglio 1902², accolse il ricorso presentato avverso il provvedimento di interdizione. Sul punto, mi pare calzante l’osservazione di Trüstedt, la quale rileva come il Giudice abbia saputo coniugare la finalità endo-processuale con il carattere autobiografico, assumendo le vesti sia di ‘soggetto’ sia di ‘oggetto’ della procedura, da un lato prendendo le distanze dalla posizione femminile e mostrandosi ancora capace di sostenere le proprie difese in giudizio, attività ai tempi attribuibile solamente agli uomini, e, dall’altro, pretendendo il riconoscimento della nuova identità ‘in trasformazione’.

L’importanza della vicenda processuale, non solo per la vita di Schreber che riacquistò la capacità giuridica e la libertà, ma anche per la portata della decisione rispetto ai tempi e al contesto sociale in cui venne presa, fu tuttavia accantonata e l’apporto dello scritto venne relegato all’ambito medico e psicoanalitico, leggendolo come il mero resoconto dell’evolversi di un caso di paranoia³. Sul punto, Goodrich precisa come la compromissione della portata giuridica originaria si evinca già dalla traduzione inglese del 1988 per mano di Ida Macalpine e Richard A. Hunter, i quali tradussero il titolo “Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken” eliminando invece completamente il sottotitolo “Unter welchen Voraussetzungen darf eine für geisteskrank erachtete Person gegen ihren erklärten Willen in einer Heilanstalt festgehalten werden?”⁴. Non solo, ma aggiunge che rispetto all’originale tedesco del 1903, anche la qualifica di “Dr. Jur.” e “Senatpräsident” venne omessa, riportando solamente il nome di battesimo e il cognome. Il Professore evidenzia, inoltre, come nella medesima traduzione inglese le parole “nervous illness” fossero riportate in rosso e in un carattere grassetto quattro volte più grande della parola “Memoirs” determinando, come schizzi di sangue in una cella manicomiale, “a mutation, a change of meaning, a different drama and secularisation of the judge’s text”⁵ e svelando un atteggiamento più interessato a drammatizzare la malattia mentale piuttosto che ad accettare la complessità e i molti risvolti possibili della narrazione.

² Per la sentenza integrale si rimanda a Schreber 1974: 464.

³ Lacan precisa come Freud riduca la “questione delle psicosi” alla distinzione fra ‘paranoia’ – disturbo entro cui colloca anche il caso Schreber e che costituisce il nocciolo duro della teoria freudiana sulla psicosi – e ‘parafrenia’ – nozione entro cui all’inizio del ‘900 rientravano, residualmente, i disturbi non paranoici. Si precisa che quando Freud era vivo il 70% dei malati internati nei manicomi erano definiti ‘paranoici’ (il termine ‘psicosi’ si sarebbe diffuso solo diversi anni dopo) con cui si indicavano pazienti caratterizzati da “malumore, orgoglio, diffidenza, suscettibilità, sopravvalutazione di sé”. Prima dell’intervento freudiano le patologie psichiatriche venivano ricondotte a un certo numero di ‘patterns’ definiti e le categorie che si usavano per valutare il comportamento in generale erano le medesime che si applicavano alla follia che veniva considerata, sulla scorta di autori come Wernicke e Kretschmer, un “delirio di riferimento”. Un merito freudiano, tributato da Lacan, è di aver rilevato l’inadeguatezza di tale metodo, che non teneva conto delle variazioni dei sistemi deliranti e della struttura differenziata di ogni delirio, facendone qualcosa di “dedotto” anzi che un “fenomeno elementare” al pari di tutti altri. Lacan prende distanza dall’approccio ‘psicologico’, che severamente equipara a quello etologico, mettendo altresì in guardia da quello ‘psicogenetico’ sostenendo che “il grande segreto della psicoanalisi è che non c’è psicogenesi”: ciò che desta il maggior interesse nello studio del fenomeno paranoico, è infatti che esso si situa sul piano della comprensione, ed è proprio “a partire da qui che nasce l’illusione: trattandosi della comprensione, noi comprendiamo. Ebbene, invece no”. Dall’impossibilità di una “relazione di comprensione” discende l’eclissi dei molti ‘miti’ che avevano connotato gli studi psichiatrici sin dalla fine del XVIII secolo, come quello dell’unità della personalità, della sintesi, dell’automatismo e delle funzioni superiori e inferiori. Lacan 1985 [1981]: 20-26.

⁴ L’originale tedesco è così traducibile: “in quali condizioni una persona considerata malata di mente può essere trattenuta in un istituto psichiatrico contro la sua volontà dichiarata?”. Si rimanda alle figure nn. 2 e 3 in Goodrich 2018: 17.

⁵ Ibidem: 18.

Credo emerga in modo indiscusso l'originalità del volume che, tramite un taglio duttile e poliedrico, riesce a coniugare contributi fra essi anche molto differenti, in quanto legati, come premesso, dal comune intento di dare più ampio respiro al racconto schreberiano. È mia intenzione proporre il commento da diverse angolazioni, che ho così suddiviso per chiarezza espositiva: una prima, evidenziata da Werner Gephart, W. J. T. Mitchell e Ludwig Schmitz, che indaga il nesso fra il contesto sociale ed il sorgere o l'evolvere della follia, anche operando un raffronto con differenti figure del passato e contemporanee; una seconda, rilevata da Mark Sanders, Patricia Gherovici, Rajgopal Saikumar e Davide Tarizzo, che rintraccia nelle *Memorie* diverse possibili riletture estetiche dell'origine della legge e del rapporto col Padre, a partire dall'interpretazione freudiana e da quella lacaniana; una terza, sostenuta da Daniela Gandorfer, che intravede nelle contemporanee implicazioni 'transumaniste' lo stesso pericolo evidenziato da Schreber di una legge priva di attenzione per la dimensione corporea; infine, una quarta, sostenuta da Katrin Trüstedt, che vi ravvede la potenzialità per una riflessione sulla nozione di 'procedura', tanto di quella giuridica quanto di quella narrativa.

2. Il Giudice da diverse angolazioni

Da una prima prospettiva e anche alla luce della funzione 'endo-processuale' di cui, benché ignorata per lungo tempo, le *Memorie* si fanno portatrici, mi pare che non possa trascurarsi il nesso fra il tipo di professione svolta da Schreber ed il sorgere della follia in quanto, se così non fosse, si dovrebbe considerare tanto il diritto quanto chi lo esercita come avulsi dal contesto storico, geografico e culturale in cui sono collocati e già la 'svolta ermeneutica' occidentale ha mostrato le carenze di un simile ragionamento. Non solo, ma sono convinta che escludere tale rilevanza implicherebbe ignorare la dimensione 'inconscia' del soggetto e pensare i diversi spettri della vita come compartimenti 'stagni', errore in cui non si può più incappare dopo l'insegnamento psicoanalitico.

È Werner Gephart ad avvicinare la figura del Giudice a quella del sociologo Max Weber, entrambi vissuti in Germania a cavallo tra la seconda metà del XIX e l'inizio del XX secolo, ponendo il lavoro di ciascuno in relazione alla medesima compagine sociale, caratterizzata da un clima di isolamento generalizzato in cui l'emozione veniva presa in considerazione solamente quale movente degli atti criminosi. L'esistenza dell'individuo poteva dirsi 'virtuosa' solo laddove rispondente a un atteggiamento "opportuno" nelle relazioni sociali e ad un comportamento "ragionevole"⁶, come espressamente richiamato nella motivazione della sentenza del 1902 dalla Corte d'Appello.

Al fine di accertare la connessione esistente fra il malessere provato nel ricoprire l'Ufficio di giudice ottocentesco e il sorgere della psicosi, temo che sarebbe quindi ingenuo approcciare il testo schreberiano ignorando la cronologia degli eventi: in particolare, il fatto che la prima crisi psicotica si sia manifestata in concomitanza alla mancata elezione al Reichstag – poi seguita da un ricovero di sei mesi presso la casa di cura di Lipsia gestita dal Dottor Flechsig, fra il 1884 e il 1885 – e che la seconda sia seguita alla nomina a *Senatpräsident* della Corte d'Appello di Dresda, nel giugno del 1893, comportando il ricovero presso la clinica di Sonnenstein, sino al 1901. Risale a tale secondo episodio il noto sogno "ipnopompico" descritto come "la rappresentazione che dovesse essere davvero bello essere una donna che soggiace alla copula"⁷ e le visioni dai tratti 'mistici' in cui il

⁶ Nella motivazione della sentenza del 26 luglio 1902 la Corte precisò come non ricorressero i requisiti per disporre la misura dell'interdizione, che era disciplinata al comma I dell'art. 6 B.G.B. e prevista unicamente per il malato "incapace di provvedere ai propri affari": si legge dell'innocuità dei décolleté, degli abiti femminili e dei gioielli, che Schreber usava indossare, in quanto costituenti mero "capriccio". È interessante rilevare, al fine di delineare la *forma mentis* degli interpreti del tempo, che la capacità giuridica venisse rintracciata in qualità come la "ponderatezza e il riguardo per tutte le circostanze" e l'"inalterata purezza del carattere". Ibidem: 494.

⁷ Schreber 1974: 56.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

malato, tramite un delirio di sottomissione fisica alla divinità, rappresentò in diverse forme la ‘persecuzione’ del diritto e del sistema razionalistico vigente nonché l’asprezza della vita nel manicomio, sino ad accusare il proprio medico, nella lettera allo stesso indirizzata, di aver commesso un “assassinio dell’anima”⁸.

Non credo sia possibile ignorare che, nonostante la successiva chiusura dei manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari, permanga ancora oggi, a livello di *ratio* giustificativa degli istituti, una mentalità ispirata al passato, volta a limitare il diverso, il pazzo o il disabile entro spazi ristretti sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista delle concrete possibilità di scelta, coerentemente con una concezione ‘abilista’, ancora troppo poco attenta alle esigenze delle minoranze. Tale considerazione mi ha indotta a riflettere sulla rilevanza del caso del giudice ottocentesco ai nostri giorni ed a raffrontarlo con alcune figure contemporanee.

A tal proposito, Ludwig Schmitz analizza le *Memorie* in relazione alla corrispondenza intercorsa tra Chelsea Manning e Adrian Lamo, resa pubblica dalla rivista statunitense *Wired* nel 2010, sostenendo che le due narrazioni possano leggersi in relazione a un comune processo di ‘sogettivazione’ intrinsecamente paranoico. Secondo l’Autore, Schreber e Manning, entrambi in transizione, ritengono di detenere la conoscenza di una verità personale che, qualora rivelata, potrebbe acquisire portata universale e, per tale ragione, vivono un disordine interiore che va di pari passo con quello esterno: “Schreber seems to have discovered that his transition is not a transgression and that he, in his transition, generates a new norm without contradicting an existing one”⁹ mentre Manning alterna ad una prima crisi, in cui si accorge di stare dalla parte sbagliata della politica mondiale durante le operazioni militari americane in Iraq, una seconda in cui, una volta rivelati i segreti di stato che deteneva mentre svolgeva l’incarico di analista di *intelligence*, scopre il carattere non liberatorio di tale gesto, incorrendo, peraltro, in gravose sanzioni disciplinari e scontando una pena in condizioni considerate lesive dei diritti umani. Un ulteriore raffronto è fornito dal contributo personale di W.J.T. Mitchell che racconta l’esperienza del figlio schizofrenico Gabriel che, come Schreber, desiderava produrre un resoconto della propria malattia nervosa e l’ha fatto lasciando un notevole archivio di film, poesie e disegni.

Trovo che comune a tali posizioni sia la presa in considerazione del fenomeno della follia in relazione al contesto giuridico, storico e sociale: Schmitz considera le *Memorie* – così come i dialoghi di Manning – come una rappresentazione dell’indebolimento di un ‘senso’ di ordine normativo, in un caso trattandosi di oneri ed onori di un giudice ottocentesco, nell’altro di quelli di un militare statunitense; Gephart vede in Schreber il promotore di istanze moderniste e del principio di separazione delle sfere, di fatto riconoscendo l’illegittima ingerenza – ai tempi, istituzionalizzata – del diritto in questioni private e personali; Mitchell, evidenziando l’importanza di considerare la schizofrenia non come una deviazione, bensì, come una particolare posizione che il soggetto può assumere nota come “sovereign subjectivity”¹⁰, mostra la cecità e la sordità – purtroppo, temo, tristemente attuale – delle istituzioni rispetto alle esigenze individuali, talvolta determinando così anche un peggioramento della malattia.

“She, Schreber or Manning, must therefore insist on the contradiction that the only way to restore order in the world is to address her revelation to the whole world without having a name to sign it with: eventually the tutelage will be rescinded, the thirty-five-year sentence commuted”¹¹.

⁸ Ibidem: 18.

⁹ Goodrich, Trüstedt 2022: 108 kindle.

¹⁰ Ibidem: 182.

¹¹ Ibidem: 118.

L'estratto riportato mi sembra adatto a tracciare un collegamento fra la prima angolazione che ho individuato, di tipo storico-comparativo, e la seconda, di critica psicoanalitica, introducendo il problema del 'nome', quello in cui il soggetto si riconosce al termine della propria transizione e durante la stessa, ma anche quello che viene trasmesso dal *ghenos*, dalla famiglia, a cui Lacan attribuisce grande importanza per il sorgere del diritto e del 'senso' di ordine normativo, individuale e collettivo. Seppur, come ho anticipato nell'introduzione, la lettura psicoanalitica delle *Memorie* non sia di per sé sufficiente a rendere giustizia al testo schreberiano, credo sia tuttavia innegabile – come tributato dallo stesso Lacan – il merito freudiano di aver decifrato in maniera “champollionesca”¹² diversi passaggi sibillini, spesso arricchiti da metafore complesse e da riferimenti a dei, astri, complotti e stravolgimenti naturali e che sia, quindi, importante soffermarvisi.

In merito a ciò, l'incapacità di imprimere la firma rilevata da Schmitz mi pare, forse, assimilabile a quella del bambino del celebre caso freudiano *L'Uomo dei lupi* che, una volta scoperto il proprio dito mozzato, non riesce a comunicare alla nutrice il dolore che prova, incappando in quello che Lacan definisce un blocco “simbolico”¹³. Questo riconduce l'origine della psicosi alla mancanza di un significante primordiale, quello dell'interdetto, del “Nome-del-Padre”¹⁴, ossia della Legge, facendo da ciò derivare il mancato accesso, da parte di Schreber, alla dimensione ‘scenica’ primordiale – in forza della traccia che tale ‘scena’ mantiene nel diritto – e, dunque, la sua impossibilità di apprendere la differenza sessuale posta alla base di un ordinamento sociale binario. Lo Psicoanalista francese ritiene, quindi, che la lettura del *Manuale di ginnastica da camera*, scritto dal padre Moritz Schreber, serva al figlio non solo per assimilare la posizione che l'uomo e la donna devono tenere durante il sonno e durante il rapporto sessuale, ma anche per rintracciare delle ‘istruzioni’ su come essere una donna, su come trovare una collocazione di genere durante la transizione.

Da una seconda prospettiva, il volume in commento mi pare offrire, quindi, quattro interessanti ‘riletture’ della tesi psicoanalitica. Una prima è fornita da Mark Sanders che rileva come Lacan, nel postulare la mancanza del significante primordiale, non tenga conto della ripetizione dello sforzo che fa Schreber per significare – si pensi ai vari tentativi di riconoscersi allo specchio nello stesso modo in cui si ripete il sogno del dito mozzato ne *L'Uomo dei Lupi* – e non accordi all'immagine ricorsiva il carattere ‘irriducibile’ che ha per la Legge. Non solo, questi riscontra anche come Schreber ‘risolva’, attraverso l'osservazione del proprio corpo allo specchio, agghindato in abiti femminili, l'impossibilità registrata al livello “simbolico”, in virtù del carattere ‘normativo’ che assume l'immagine in sé e dell'inserimento di un fittizio ‘altro’ – un ‘chiunque’ – che rende possibile accedere alla scena e, dunque, all' “Altro”¹⁵, all'Assoluto, alla Legge, “whereas his mirror, allowing a short circuit that bypasses language and the structures of kinship, makes identification possible and produces the ‘consolation and comfort’ of the image”¹⁶.

¹² Lacan 1985 [1981]: 13.

¹³ Si rimanda alla distinzione dei tre registri dell'“immaginario”, del “simbolico” e del “reale” che corrispondono ai “tre piani in cui può impegnarsi la nostra cosiddetta comprensione del fenomeno elementare”. Ibidem: 11.

¹⁴ Ibidem: 221.

¹⁵ Lacan (ibidem: 44) specifica che “parlare è anzitutto parlare ad altri” e che l'Altro assoluto “vuol dire che è riconosciuto ma non è conosciuto” in quanto la parola “è far parlare l'altro come tale”.

¹⁶ Goodrich, Trüstedt 2022: 51-52 kindle.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

Davide Tarizzo offre una seconda innovativa ‘rilettura’, proponendo di tradurre la lacaniana “Verwerfung”¹⁷ con “malediction”¹⁸, anzi che con “forclusione” per evitare di incappare in una contraddizione logica in quanto sostiene che, diversamente, se il significante fosse ‘forcluso’, non si comprenderebbe come il paziente potrebbe rievocarlo all’esplosione della psicosi, non avendovi mai avuto accesso prima. Questi ritiene, inoltre, che la metafora delirante che accosta alla figura del Sole quella di una prostituta e che, secondo l’interpretazione lacaniana, implicherebbe di accostarvi anche la figura divina, attestata, in quanto sperimentata e poi rinnegata sino al delirio, una maledizione mai del tutto assente, segno dell’*impasse* del Giudice che resta intrappolato in una “divine monosexuality”¹⁹, di cui non può dare conto a livello identitario perché imperniata sul ‘non senso’ di un’idea mancante. Per Tarizzo tale è non solo quella della binarietà, come rilevato da Lacan, ma anche quella della ‘differenza’ in quanto tale²⁰ che mantiene il Giudice imprigionato in una dimensione in cui si immagina uomo e donna ‘in Uno’²¹, dunque portatore di una sessualità non riconducibile né entro l’omosessualità, come sostenuto da Freud, ma neppure entro tendenze transgender.

Ad offrire una terza ‘rilettura’ della ‘scena’ originaria è, poi, Rajgopal Saikumar, che propone di sostituire al mito freudiano del ‘Totem’ una diversa narrazione in cui la Legge assume le forme di una “nurturing mother”²², garante di un ideale di giustizia pluralista, rivolta a figli binari e non binari, abili e diversamente abili “as a trans* multitude”²³, in cui le differenze vengono sintetizzate in un ‘terzo’ corpo che consente di ripensare le condizioni di legittimità dell’Ordinamento. In tal modo, il divenire di “Miss Schreber”²⁴ può, secondo l’Autore, essere letto come il tentativo di risolvere il problema del ‘nome’ e della ‘firma’, superando tanto il patronimico quanto il patriarcato eteronormativo, lacanianamente rappresentato dal rapporto del Padre con il figlio.

Una quarta ed ultima ‘rilettura’ è proposta da Patricia Gherovici che attribuisce alla donna una posizione ‘nuova’ rispetto a quella assunta nella teorizzazione freudiana e lacaniana, ritenendo che, in mancanza della pronuncia paterna del nome del bambino e della sua collocazione nella genealogia

¹⁷ Con tale termine Lacan si riferisce al “processo primordiale di esclusione da un interno primitivo, che non è l’interno del corpo, ma quello di un primo corpo di significante” e che costituisce il meccanismo fondamentale posto alla base della paranoia. Infatti, “l’impressione primitiva della famosa scena primordiale è rimasta lì per anni” e “il significante è dunque dato primitivamente, ma non è niente finché il soggetto non lo fa entrare nella sua storia (...). Il desiderio sessuale è infatti ciò che serve all’uomo per storicizzarsi, in quanto è a questo livello che si introduce per la prima volta la legge”. Lacan 1985 [1981]: 173-180.

¹⁸ Goodrich, Trüstedt 2022: 196 kindle.

¹⁹ Ibidem: 192 kindle. Si legge nelle *Memorie* come Schreber passi dal credere di essere la ‘prostituta’ di Dio al ‘prescelto’ capace di operare una redenzione nell’ “Ordine del Mondo”, seppur non riuscendo a dare un senso compiuto a tale identificazione.

²⁰ Sul nesso fra il significante mancante e il concetto di ‘differenza’ pare d’interesse l’affermazione lacaniana secondo cui “il significante in se stesso non è definibile altrimenti che come una differenza da un altro significante. È l’introduzione della differenza in quanto tale nel campo che permette di estrarre dalla lingua quanto concerne il significante”. Lacan J. 1983 [1975]: 136.

²¹ Schreber (1974: 296-299) afferma: “devo rappresentare me stesso come uomo e donna in una persona, che copulo con me stesso, compiendo certe azioni con me stesso che mirano all’eccitazione sessuale”.

²² Goodrich, Trüstedt 2022: 60 kindle. Tale metafora si colloca nel solco del mito inglese classico della Corona che legge il ruolo del Re come un “nursing father” o quello della Regina come una “nurturing mother”, come precisato da Goodrich 1995: 6. Sul punto, si rimanda alla figura n. 7.5 rappresentante un pellicano che allatta i propri cuccioli “*pro lege et pro grege*”, riportata da Goodrich 2014:222.

²³ Ibidem: 64 kindle.

²⁴ Goodrich 2018: 99.

familiare²⁵, stia alla donna configurarsi “as a supplement, a stand-in for the missing phallic signifier in the Symbolic”²⁶, come parrebbe comprovato dal fatto che la ‘trasformazione’ permanga anche dopo la liberazione dal manicomio e dopo la vittoria legale. Non solo, ma l’Autrice ritiene che la ‘spinta’ verso la donna di Lacan, lungi dal costituire un ripetersi del complesso edipico, confuti completamente l’ipotesi freudiana di un’omosessualità inconscia e dimostri che il ‘Padre’, in quanto “function of being a father”²⁷, può anche incarnarsi in un corpo femminile, aprendo così a una nuova prospettiva sull’*autoritas* e sulle sue implicazioni rispetto all’Ufficio che si va a ricoprire, nonché determinando una ‘revisione’ della ‘scena’ originaria, similmente, mi pare, a quanto sostenuto da Saikumar.

“Woman amounts to a myth similar to that of the father in Freud’s analysis of the primal horde of ‘Totem and Taboo’. (...) Both the father of the primal horde and Woman are a mythical starting point of unbridled fullness whose “primordial repression” constitutes the symbolic order. By placing Woman (the one that Lacan argues does not exist) as one of the names-of-father, castration is repudiated because Woman represents a position unencumbered by any prohibition. Schreber’s transformation into a Woman is his strategy of survival when the Law fails”²⁸.

Le posizioni sin qui esaminate possono raggrupparsi entro quelle che ho definito ‘due angolazioni’, una prima dal taglio comparativo, attenta al contesto storico e sociale, una seconda concentrata sulle implicazioni psicoanalitiche della lettura freudiana e di quella lacaniana del ‘caso’ Schreber. Da una ‘terza’ angolazione muove Daniela Gandorfer, intravedendo nelle *Memorie* la preoccupazione – con un secolo e mezzo di anticipo rispetto all’affermarsi del movimento “transumanista”²⁹ – per la riduzione del pensiero a modalità rappresentative del calcolo e del ragionamento e facendosi portatrice di una riflessione sul rapporto tra ‘corpo’ e ‘diritto’ in relazione alle modalità di esistenza che la tecnologia rende possibili e a quelle che esclude³⁰. Nell’incessante costrizione, operata sul Giudice dalle voci delle entità allucinate, a ripensare nello stesso modo pensieri già formulati e a completare clausole già iniziate, rintraccia l’antesignano di una pratica di pensiero basata su una “law without bodies”³¹, di assoluta attualità in tempi in cui si assiste alla progressiva rilevanza per il diritto dell’intelligenza artificiale, delle tecniche di apprendimento automatico, delle tecnologie di contabilità distributiva e di *hashing*. Se, infatti, il Giudice ‘in transizione’ rimane antropocentrismo nella propria critica del legalismo, compatibilmente con l’Ufficio ricoperto nel XIX secolo, Gandorfer rileva l’attualità delle *Memorie* che indicano “the

²⁵ In particolare, Heritier (2009: 169) nota come attraverso il “principio genealogico” venga notificato al figlio un certo meccanismo di affermazione del potere, che poggia su “uno scarto, una differenza di ruoli, da cui deriva la coscienza del proprio essere limitato prodotta nel soggetto, ma anche della propria singolarità nella differenza: riprodurre significa produrre qualcosa di simile, non l’uguale”.

²⁶ Goodrich, Trüstedt 2022: 157 kindle.

²⁷ Lacan precisa che tale funzione non implica la necessaria presenza del padre biologico di Schreber o di un uomo in particolare, essendo sufficiente che il soggetto acquisisca la funzione paterna, la sua ‘dimensione’. Nello specifico, Moritz Schreber non assumeva la posizione di un altro ‘sbarrato’, in quanto era egli stesso portatore di una legge assurda, quella della “ginnastica da camera” che non legittimava nulla e non consentiva al figlio quel nesso con la soggettività che l’avrebbe collocato socialmente e giuridicamente. L’impossibilità di cui scrive il Giudice di pesare il proprio corpo e di soppesare le decisioni nel proprio lavoro in quanto sfornito di una bilancia va, quindi, di pari passo con l’incapacità di introiettare il senso dell’*auctoritas* per lo squilibrio al livello del significante e di accedere alla Legge, liberatrice dall’arbitrio del Padre primordiale e legittimante della soggettività. Ibidem: 153 kindle.

²⁸ Ibidem: 161 kindle.

²⁹ Il significato di tale nozione è spiegato da Gandorfer come segue: “the term ‘transhuman’ speaks to the struggle against the body and denotes the interim state between mortal human (*Anthropos*, Man) and the post-biological, immortal posthuman”. Ibidem: 137 kindle.

³⁰ In merito al rapporto fra ‘scena’ del diritto e ‘algoritmo’ si rimanda a Campo 2021: 39-41.

³¹ Ibidem: 132 kindle.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

complexity of a living, transforming, and becoming subject in law”³² gettando luce sull’importanza di una riflessione critica costante, in virtù del carattere mutevole delle nozioni di ‘normatività’ e di ‘senso giuridico’ con l’affermarsi delle nuove tecnologie.

Infine, ho ravvisato una ‘quarta’ angolazione nel pensiero di Katrin Trüstedt che rileva come il Giudice apra ad un’alterità capace di mettere in discussione la nozione di ‘razionalità’ a tutto tondo sul piano giuridico, testuale e scientifico e che individua due diversi ‘strati’ di ‘procedure’: quello del divenir donna, consistente nell’alternanza fra ‘attrazione’ e ‘ritiro’ dei “nervi di voluttà”³³, e quello della riorganizzazione testuale nel narrare la propria trasformazione, valutandone le implicazioni legali al fine dell’ottenimento della sentenza favorevole della Corte. Da tale angolazione, quindi, merito di Schreber è di aver fatto emergere la tensione ‘endemica’ presente nel carattere ‘procedurale’ del diritto, responsabile del sacrificio della singolarità a favore della ripetitività e della performance e di aver corroso tramite “a General Theory of Procedure”³⁴ la logica binaria responsabile della rigidità categoriale legalista, operante nelle opposizioni ‘sano-folle’, ‘uomo-donna’, ‘generale-specifico’ e ‘astratto-concreto’.

Posta la diversità e la ricchezza argomentativa dei contributi, credo si possa comunque rintracciare un comune intento di attualizzare il pensiero schreberiano e che, a tal scopo, gli stessi necessitino di una lettura congiunta.

3. Una cornice d’insieme

Per provare a delineare le implicazioni filosofico-giuridiche delle riletture del ‘caso’ Schreber proposte dagli Autori, mi pare opportuno fare un breve rimando all’insegnamento del Professor Peter Goodrich, non solo perché questi è colui che introduce il volume in commento assieme alla Professoressa Trüstedt ma anche perché, in tal modo, è possibile collocare le *Memorie* nel più ampio panorama del *common law* e di una rilettura della sua origine in termini iconico-estetico-psicoanalitici.

A tal fine mi sembra che la questione della disforia schreberiana vada anch’essa collocata, in chiave ‘decostruttiva’, entro quel lungo processo di rimozione³⁵, avvenuto nel panorama anglosassone durante gli anni della Riforma, che ha condotto alla costituzione dell’identità inglese: essa affonda le proprie radici nel mito istituito dai riformatori della Chiesa Anglicana che assurge ad un tempo ‘pre-romano’ e che colloca il *common law* in linea di continuità con un’ideale sintesi di Ragione e Natura, originarie e pre-cattoliche. Per tutelare l’impianto dogmatico, giuridico e sociale costituito da ogni possibile minaccia, tanto territoriale quanto religioso-ideologica, e di affermare in modo perentorio un ‘certo’ modo di essere inglesi, precisa il Professore come sia stato necessario incardinare una ‘lotta’ contro ogni distrazione operata dalle immagini, prima fra tutte quella femminile, sinonimo ai tempi di lascività, sfrenatezza e infantilismo, anche a testimonianza dell’impegno costante della Legge nella normazione del desiderio, nella riduzione entro canoni moralmente ‘legittimi’ e socialmente ‘accettati’ del ricorso all’invisibile e all’inconscio.

³² Ibidem: 144 kindle.

³³ Schreber 1974: 27. Tale procedura è a sua volta connessa al duplice sistema ad ‘annotazione’ ed a ‘esami costanti’, il primo volto a sorvegliare il giudice tenendo traccia di tutti i suoi pensieri, il secondo volto a distinguerli dai momenti di vuoto mentale causati da attimi di inattendibilità dettati dalle interferenze, a loro volta generate dalle registrazioni imposte dal sistema.

³⁴ Goodrich, Trüstedt 2022: 70 kindle.

³⁵ Sul punto, si veda Goodrich 1995: 11.

Attraverso un'analisi dettagliata degli emblemi giuridici diffusi nella prima età moderna, Goodrich svela il carattere 'fanzionale' del mito inglese di una "primitive faith"³⁶, mostrando come si sia trattato – in realtà – della mera 'rinnovazione' delle tradizioni romane e cattoliche precedenti – proprio quelle da cui si pretendeva di distaccarsi mostrandone il carattere 'postumo' e 'secondario' – e come la stessa sia stata determinata dall'intento di legittimare l'appena nato *Commonwealth* nella propria posizione di indipendenza da Roma. L'Autore precisa come la struttura di percezione del sociale, trinitariamente ripartita fra 'persone', 'cose' ed 'azioni', venga ereditata dal diritto consuetudinario al pari delle strutture imperiali di emanazione del potere, ove il principio "*omnia iura habet in scrinio pectoris sui*"³⁷ del *Pontifex* viene traslato nella *absoluta potestas* della Corona.

In merito al diritto, ritengo sia particolarmente interessante soffermarsi sullo "scheme di Chasseneuz"³⁸ ove dottrina, *scientia canonica* e *scientia legalis* sono raffigurate poggiare ciascuna sopra una 'colonna' di altre discipline. A supporto della giurisprudenza sono poste, partendo dal basso, l'astronomia, la geometria, la grammatica, e, all'apice, la retorica, che Goodrich delinea come "the premodern form of psychoanalysis (...) a methodology of symptomatic reading or of interpretation of the unconscious of law"³⁹: trovo che tale definizione mostri il legame fra estetica e retorica negli ambiti più vari, dall'*argot* poetico all'arringa in Tribunale, e come entrambe queste dimensioni si ricolleghino a una logica più ampia, che le ricomprende, quella della psicoanalisi.

Precisa il Professore come, proprio per imbrigliare le categorie del desiderio e dell'inconscio, il diritto abbia operato uno 'spostamento' di senso nell' "istituire"⁴⁰ la distinzione fra una "rhetoric of affectivity" ed una "rhetoric of negation" laddove "the praise of the identical, the similar, the like or proportionate is accompanied by denunciation, denial, or negation of the strange, the unlike, disproportionate or heteroclitic"⁴¹. In tal senso, mi pare che la narrazione schreberiana si collochi, con un potenziale 'effervescente' e 'disturbante' non trascurabile, proprio nel solco dell'attrito istituito fra parola e immagine, fra visibile e invisibile, su cui il *common law* si è edificato per secoli.

Le forme della satira giuridica e della poetica possono allora opporsi alla 'glossa' con la mediazione dalla psicoanalisi legendriana, che Goodrich espressamente richiama e che attualizza nel panorama accademico anglosassone. In tal modo, questi sviluppa una 'critica' psicoanalitica del diritto che, se ad un primo livello mostra i meccanismi 'interni' al soggetto, destinatario e promotore della coazione giuridica, ad un secondo implica un rimando del testo letterale ad un 'altro' testo, che affonda le radici nell'estetica e nell'insegnamento freudiano e lacaniano.

4. Una quinta angolazione: 'corpo', 'diritto' e 'letteratura'

Alla luce della 'rimozione' che il *common law* ha operato, come menzionato, tanto della romanità quanto dell'immagine, mi sembra che non possa ignorarsi il 'fastidio' che una narrazione come quella schreberiana possa aver suscitato all'epoca della pubblicazione delle *Memorie*, che implicano di riconsiderare la posizione della donna e, più in generale del 'genere', all'interno della società e dell'Ordinamento e che si fanno testimoni del modo in cui "the repressed returns, in other words, and is repeated in displaced forms"⁴². Goodrich, sul punto, osserva come lo stesso Freud, forse temendo

³⁶ Ibidem: 83

³⁷ Per una completa trattazione dello 'spostamento' del Riferimento, dell' "in nome di", si rimanda ad Heritier 2012: 17.

³⁸ Goodrich, 2014: 210.

³⁹ Goodrich 1995: 181-182. Per un approfondimento della retorica forense si rimanda a Manzin: 2014.

⁴⁰ Si rimanda alla nozione legendriana di "Référence" come introduttiva della dimensione 'teatrale' del diritto quale "mise en scène" di una dimensione 'altra' in Avitabile, Ferri 2000: 6.

⁴¹ Goodrich 1995: 187.

⁴² Ibidem: 12.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

di dover riformulare le proprie teorie in un momento in cui il movimento psicoanalitico di Vienna viveva le prime scissioni interne, neppure accetti di visitare il paziente, sebbene ai tempi ancora in vita, e costruisca la propria intera speculazione sulla base della sola lettura delle *Memorie*. Questi, implicitamente, giustifica le lacune presenti nella propria analisi adducendo in diversi passaggi le scarse conoscenze circa le dinamiche familiari del Giudice: come precisa il Professore, ciò non può che destare qualche perplessità, posto che i rimandi schreberiani al padre risultano sporadici e che il figlio si era impegnato a negoziare un nuovo contratto per la pubblicazione del *Manuale di ginnastica da camera*, dimostrando in tal modo di tenere alle sorti della propria famiglia. Tali elementi portano Goodrich a leggere l’interpretazione di Freud come un “counter-transference”⁴³ delle sue ansie, pulsioni e aspirazioni e a rintracciarvi una ‘strumentalizzazione’ del testo atta a corroborare la sua “Teoria della carica libidica”⁴⁴.

Mi pare superfluo sottolineare che la lettura freudiana, nonostante i molteplici riferimenti ordalici e totemici⁴⁵ ed il successivo dialogo con Hans Kelsen, non colga ancora appieno il nesso fra psicoanalisi e diritto e che sia merito di quella lacaniana, semmai, aver indagato il sorgere di tale connessione entro la famiglia, precisando che “quanto è stato rigettato dal simbolico riappare nel reale”⁴⁶. Tuttavia, è mia intenzione evidenziare come anche tale seconda prospettiva limiti, in realtà, l’intento schreberiano originario, in quanto si concentra esclusivamente sull’aspetto linguistico, sulla retorica e sulla sintassi e taglia completamente fuori l’apparato immaginativo, ridotto a mero ‘indicatore’ della fantasia psicotica del paziente: considerare l’allucinazione priva di ‘oggetto’ ed inserire la figura del ‘Padre’ assente nello spazio che potrebbe essere occupato da una ‘pluralità’ di

⁴³ Goodrich 2018: 48.

⁴⁴ Freud 1994: 276 -281. Tale teoria è meglio espressa nei *Tre saggi sulla teoria sessuale*, apparso nel 1905, in cui è analizzato l’evolversi della pulsione dalla “fase orale” e “anale” della prima infanzia, attraverso la “fase fallica” successivamente al terzo anno di età - col sorgere nel bambino dell’“angoscia di castrazione” - sino alla “fase genitale” adolescenziale. Secondo tale teoria, espressamente richiamata da Freud cinque anni dopo nell’analisi del ‘caso’ del Giudice, quando sorge un problema in una fase della crescita il soggetto vi rimane bloccato senza riuscire ad accedere a quella successiva. In particolare, è opinione di Freud che la psicosi maschile andasse ricondotta entro un desiderio omosessuale articolato nella triplice fase di “fissazione” – in tal senso, l’erotismo nei confronti del Dott. Flechsig quale figura sostitutiva è il risultato della nostalgia esasperata per il padre e per il fratello che ne impone la sublimazione nella figura di ‘Dio’ e in quella del ‘Sole’ – “rimozione” – tramite l’iniziale distacco della libido dalla figura del medico e la ricomparsa, con segno negativo, in seguito all’esplosione del delirio – nonché, ritorno e “regressione” dello sviluppo della libido sino al punto di rimozione – nel caso clinico concretizzatosi nell’idea di essere divenuto il solo umano superstite in seguito all’eclissi del Mondo. La centralità della libido muta nel pensiero freudiano successivo con la pubblicazione nel 1920 di *Al di là del principio di piacere*: il soggetto appare ivi diviso tra *eros* e *thanatos*, in uno stato di perenne tensione verso l’inanimato. Il “Principio di piacere” cambia quindi significato venendo a configurarsi come il tentativo di un decremento di tale tensione e come la ricerca di uno stato di omeostasi al fine di contrastare il “Todestrieb”, la pulsione di morte.

⁴⁵ Già ne *Il caso di Schreber* Freud opera un parallelismo fra la figura del ‘fanciullo’ e quella del ‘selvaggio’ nonché fra la credenza delirante di Schreber per il ‘Sole’ e il procedimento applicato dall’aquila ai propri piccoli che, secondo alcuni studi di storia naturale dell’antichità, venivano obbligati a guardare il Sole senza sbattere le palpebre, come ‘prova’ per essere riconosciuti parte del nido. Tale passaggio richiama i modi di pensare ordalici e totemici dei popoli primitivi, responsabili della creazione della credenza e implica di attribuire importanza alle *Memorie* sul piano mitologico: “le forze, artefici di miti, dell’umanità non sono estinte, ma a tutt’oggi generano nelle nevrosi gli stessi prodotti psichici che generavano nelle età remote”. Nel successivo volume di *Totem e Tabù*, apparso nel 1913, Freud avvicina, in un certo senso, lo spazio ‘del divano’ a quello ‘del tribunale’ in virtù di un’attenzione, comune al diritto e alla psicoanalisi, per la questione della ‘colpa’, quella che l’accusato cerca di negare nel giudizio penale e quella dell’orda cannibalica dei fratelli nei confronti dell’assassinato Padre totemico, a cui il paziente inevitabilmente rimanda in modo problematico quando incappa nella resistenza inconscia alla verità durante le sedute di terapia. Freud 1994: 288-289.

⁴⁶ Lacan 1985 [1981]: 53. Sul punto si rimanda a Lijoi, Trincia 2015: 95-113.

immagini di paternità⁴⁷, implica per Goodrich operare una ‘seconda preclusione’, da parte degli interpreti, e continuare a collocare il discorso entro categorie sessuali e sociali binarie. Inoltre, questi puntualizza che a non essere minimamente presa in considerazione tanto da Freud quanto da Lacan – a riprova, peraltro, del pregiudizio con cui l’originale tedesco è stato approcciato – è anche la consapevolezza che il Giudice potesse avere dell’eccentricità delle proprie raffigurazioni, nonché dell’operata inversione dell’ordine “simbolico” attraverso l’inserimento in quello “reale” di elementi immaginari atti a farsi portatori di una trasformazione del corpo sociale e giudiziario che posa sull’allegoria di un corpo fisico ‘in transizione’. Stante la vasta cultura che Schreber deteneva, immagino infatti che probabilmente conoscesse la storia del diritto e che non gli fossero estranei i “transfert successivi”⁴⁸ che hanno determinato uno ‘spostamento’ – posta l’endemicità di tale fenomeno al giuridico, costruito, come spiegato da Goodrich ed accennato *supra*, sull’alternanza di retorica dell’affezione e della negazione – dalla nozione di “*corpus iuris*” del diritto romano e del diritto canonico a quella di “*systema iuris*”⁴⁹ e che implicano il carattere ‘duttile’ e ‘mobile’ che assume il Riferimento col mutare dei tempi: in tal senso, mi pare assolutamente calzante l’osservazione di Gephart che legge nella differenziazione dei ruoli e delle sfere di cui le *Memorie* si fanno promotrici “the expression of the very trait of modernity”⁵⁰ e che non possa escludersi che Schreber fosse consapevole del potere ‘decostruttivo’ che la propria esperienza personale avrebbe assunto per i posteri.

Enucleati i principali limiti dell’interpretazione freudiana e di quella lacaniana, non posso che constatare come si renda necessaria una ricollocazione delle stesse entro la ‘cornice’ filosofico-giuridica contemporanea e come le ricostruzioni ‘alternative’ fornite da Sanders, Gherovici, Saikumar e Tarizzo forniscano a tal fine interessanti spunti di riflessione che meriterebbero di essere singolarmente approfonditi in futuro. Per quanto concerne l’interpretazione del ‘caso’ Schreber offerta da Goodrich, invece, mi sembra che la stessa possa autonomamente costituire una ‘quinta’ angolazione in quanto consente di collegare il commento psicoanalitico al discorso storico, estetico e mitico sull’origine della legge.

Sul piano storico, Goodrich affianca ad una “first revolution of interpreters”, che fa coincidere con la Rivoluzione pontificale del XI secolo nella crescente affermazione, a partire dal pontificato di Gregorio VII, dell’autonomia della Chiesa dall’aristocrazia romana e che ha contribuito al sorgere della professione forense occidentale per come oggi intesa, una “second revolution of the interpreter”⁵¹, che fa coincidere con quella freudiana, quale portatrice di una ‘liberazione’ delle forze

⁴⁷ A tal proposito si rimanda all’origine ‘fanzionale’ del diritto che per Goodrich non si risolve esclusivamente entro la cornice del significante del “Nome-del-Padre” ma include una pluralità di immagini non necessariamente binarie. Circa la rilevanza della componente ‘estetica’ per il diritto, si rimanda alla nozione di “figura” formulata da Enrico di Robilant che, seppur finalizzata a ‘rappresentare’, di fatto costituisce essa stessa una ‘nuova’ realtà, “intesa come sostitutiva dell’idea stessa di *teoria*, in senso epistemologico e normativo”. Heritier 2012 (vol. I): 67.

⁴⁸ Per un approfondimento delle nozioni di “*corpus*” e di “*systema*” si rimanda a Heritier 2012 (vol. II): 91-101.

⁴⁹ Sul punto, è interessante rilevare come lo stesso Freud si riferisca al diritto romano e al nesso con il concetto di ‘divinità’, esprimendo già in epoca pre-costantiniana il bisogno di un nesso fra il concetto di ‘Assoluto’ e gli uomini: “per i Romani era abituale divinizzare gli imperatori defunti e l’imperatore Vespasiano, uomo abile e di buon senso, quando venne colto dal male, esclamò: ‘Ahimè! Credo che io stia per diventare un dio!’”. Freud 1994: 269.

⁵⁰ Goodrich, Trüstedt 2022: 33 kindle.

⁵¹ Goodrich 2018: 72-73. Il concetto di “rivoluzione” è definito da Berman (1983: 21-116) come “rapid, discontinuous, violent change that bursts the bonds of the legal system”. In particolare, il termine viene utilizzato per riferirsi alle Rivoluzioni Russa, Francese, Americana, Inglese e Protestante. La sesta, la Rivoluzione Papale del XI secolo, si è in particolare caratterizzata per un carattere di totalità, avendo investito ogni sfera della vita fra cui anche quella giuridica promuovendo “a concept of law as an autonomous, integrated, developing body of principles and procedures” e una nuova classe di interpreti e giuristi. Per la ‘seconda’ rivoluzione degli interpreti si rimanda invece a Heritier 2012 (vol. II): 41 ed a Heritier 2023: 68-82. Sul punto, si rimanda alla lettura della “seconda rivoluzione dell’interprete” riportata in Legendre 2009.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

motrici dell'inconscio e del desiderio, in tempi dominati da rigidità e formalismo: in tal modo, specifica l'Autore, Freud non ha preso il posto dell'interprete, bensì quello del *Princeps* e del *Pontifex*, in linea di continuità con quella serie di 'spostamenti' retorici e 'affettivi' così fortemente negati dalla giurisprudenza anglosassone, a cui ho fatto riferimento *supra*. Ciò premesso, si giunge all'elemento che trovo maggiormente innovativo della critica goodrichiana del 'caso' Schreber e che più di tutti, ritengo, consente di restituire a tale figura la centralità che merita: è proprio il Giudice, infatti, a farsi portatore di una "third revolution of the interpreters"⁵² che si qualifica come la completa 'inversione' della precedente affermazione della supremazia papale, soffermandosi non solo sulla necessità della separazione fra le sfere, fra pubblico e privato, ma anche sul carattere 'corporeo' e 'fenomenologico' del diritto.

In altri termini, mi sembra che ad esser importante per Goodrich non sia tanto il significante mancante del Padre, come vorrebbe Lacan, quanto il rifiuto del figlio/a 'in transizione' e che esso incarni una vera e propria 'Teoria' giurisprudenziale, atta a mettere in discussione il rapporto 'secolarizzato' tra 'rappresentati' e 'rappresentanti'⁵³, nonché l'azione stessa del 'giudicare', che concepiva il ruolo di giudice ottocentesco come unicamente maschile e che impediva a chiunque avesse sperimentato un periodo di internamento la possibilità di esercitare nuovamente la professione, anche a fronte del successivo intervento di una sentenza favorevole della Corte. Se l'interpretazione psicoanalitica del diritto, come mediata da Pierre Legendre, ha infatti dato una lettura del "come se"⁵⁴, posto alla base della costruzione 'finzionale' dell'Ordinamento, nei termini di uno spazio 'terzo' garantito dal significante mancante, Schreber ha invece sostituito alla pretesa purezza positivista una serie di caratteri 'impuri', 'tellurici' ed 'immaginari' auto-fondanti.

Mi pare che il 'passaggio' goodrichiano al femminile si faccia portatore di un'istanza politica 'riformista', volta ad affermare quello che il filosofo politico Paul Preciado definisce come il "diritto di esistere al di fuori della norma"⁵⁵, coerentemente con una Teoria critica del diritto capace di lasciarsi ispirare da Schreber e di includere al proprio interno satira, poesia, parabole, miti e "imaginary solutions"⁵⁶ con una progressiva rilevanza, anche psicoanalitica, della dimensione 'retorica'. Suggestivo come questa riflessione possa trovare un riscontro 'pratico' ove giunga all'attenzione del giudice di *common law* quando fa ricorso, come nelle molte pronunce americane analizzate da Goodrich in modo puntuale, a 'fonti' extra-legali per integrare il ragionamento giudiziario laddove la regola del 'precedente' risulti carente. Attraverso il rimando ad una "*justissima tellus*"⁵⁷, ad un *nomos* della terra, il diritto risulta costantemente in evoluzione, di pari passo al variare del costume, del rapporto fra i corpi e di quello fra i corpi e la terra, che tali 'fonti' riflettono.

⁵² Goodrich 2018: 74. Secondo Goodrich, Schreber sostituisce 'Cristo' con 'Adamo' e la 'Chiesa' con l' 'umanità' in una teoria giuridica auto istituyente che svolge la stessa funzione già svolta dalla "*Grundnorm*" kelseniana o dal "Grande Altro" lacaniano, quale esternalizzazione della fonte del potere e del diritto.

⁵³ Si ritiene opportuno precisare come tale rapporto si ponga in soluzione di continuità con la distinzione medievale tra "due classi di interpreti gerarchicamente differenziati", 'chierici' e 'laici', poi secolarizzatasi anch'essa di pari passo alla secolarizzazione del concetto di 'sacro' e riflessa nelle coppie giuristi-cittadini, tecnici-profani, *management* e consumatori. Si rimanda sul punto alla lettura legendriana del quadro *La flagellazione di Cristo* di Piero della Francesca e al concetto di "ermeneutica giuridica delle immagini". Si rimanda ad Heritier 2012 (vol.I): 52 e a Legendre 2005: 141.

⁵⁴ Sul punto, precisa Lacan (1985 [1981]: 221) che "il meccanismo del 'come se' (...) è un meccanismo di compensazione immaginaria dell'Edipo assente, che gli avrebbe dato la virilità non già nella forma dell'immagine paterna ma nella forma del significante, del Nome-del-Padre".

⁵⁵ Santanelli 2015.

⁵⁶ Tale espressione (Goodrich 2021: 12) è utilizzata per introdurre il concetto di "pataphysics", preso in prestito dallo scrittore Alfred Jarry ed inteso come "science that 'examines the laws governing exceptions and ... explain[s] the universe supplementary to this one'" attraverso cui Goodrich rimanda alla nozione di "jurisliterature".

⁵⁷ Ibidem: 12.

Chiaramente, per quanto anche nella storia del *civil law* si possano rintracciare connessioni fra ‘poesia’ e ‘diritto’ – si pensi, ad esempio, alle leggi romane delle XII tavole che erano incise in versi e che venivano cantate dai bambini – ritengo necessario ricordare come il ricorso a ‘fonti’ diverse da quelle normate non possa essere incluso nelle motivazioni delle sentenze, ma ben possa influenzare la predisposizione mentale del giudicante ed il suo background culturale e ‘precomprensivo’, per richiamare Gadamer.

Alla luce di quanto riportato e della connessione, da Goodrich evidenziata, fra ‘corpo’, ‘diritto’ e ‘letteratura’, mi sembra possa evincersi una ‘rilettura’ della transizione di Schreber: se, infatti, nella mentalità dei giudici ottocenteschi l’attendibilità processuale della donna veniva considerata al pari di quella del testimone non corroborato o del narratore di storie, tale accostamento risulta interessante, in quanto proprio i poeti, i giullari, i trovatori e i comici, attraverso la dimensione retorica del racconto e dello scherzo, operarono quali primi risolutori delle controversie in forme pacifiche, dimostrando, così, l’anteriorità della dimensione ‘extra-giuridica’ rispetto al contratto sociale, e giustificandone la permanenza nella demagogia politica. In tal senso, il ‘femminile’ può incarnare il desiderio di un diritto ‘altro’, che, seppur non potendo prescindere dalla normazione dei corpi, ne rispetti tutti i generi, binari e non binari.

5. Una riflessione

Fra i molti spettri presi in considerazione dal volume in commento, mi pare che sia proprio il problema della ‘scena’ e della sua ricostruzione a richiedere particolare attenzione: nell’esempio dell’orda cannibalica che uccide il Padre freudiano, nel sacrificio di Cristo sulla croce, in Abramo che lega Isacco davanti all’altare sacrificale, oppure nell’“omicidio dell’anima” da parte del Dott. Flechsig, scorgo un elemento comune, ossia il fatto che la Legge – nell’ultimo caso, quella che Schreber vuole istituire in seguito alla dissoluzione dell’“Ordine del Mondo”⁵⁸ – origini sempre da un atto violento. In tal senso, desidero porre l’accento su come la poesia, la mitologia, la religione e la psicoanalisi da sempre veicolino, istituzionalizzandola, una “metaforizzazione del sacrificio, funzionante come parola che dice il limite” e come essa implichi “il passaggio dall’atto alla parola grazie allo scarto che viene istituito passando per il luogo terzo”⁵⁹.

I contributi di critica lacaniana riportati propongono diverse ricostruzioni della ‘scena’ originaria e sapienti riletture del luogo ‘terzo’, ciascuna delle quali meriterebbe, come ho anticipato, un ulteriore approfondimento. A mio avviso, sarebbe particolarmente interessante indagare il modo in cui è possibile mantenere la dimensione del ‘comando’ e quella della ‘sanzione’ nella misura in cui non si tiene più conto del significant mancante del “Nome-del-Padre” e, riducendo l’importanza del “simbolico”, si elimina così il ‘riferimento’ violento originario.

Mi pare che il volume metta con chiarezza in risalto il carattere ‘duttile’ e ‘mobile’ del ‘Terzo’ e della ‘finzionalità’ in generale, posta alla base dell’Ordinamento, sia di *common law* sia di *civil law*, mostrando come, tanto il rimando a una ‘scena’ diversa dall’‘interdetto’, quanto l’incapacità dell’individuo di rimandare ad esso, comportino una destabilizzazione interna al diritto ed alle istituzioni: tramite il costante riferimento corporeo, Schreber mostra l’importanza che assume l’immagine per il mantenimento di una determinata forma di potere e dell’ordine sociale che lo legittima, smascherando l’imbarazzo del Pretore, che ne dispose l’interdizione, di fronte alle sue fattezze in abiti femminili.

⁵⁸ Schreber 1974: 31.

⁵⁹ Heritier 2009: 201.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME ‘LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE SCHREBER’

Seppur Schreber non venga effettivamente ‘sacrificato’ e seppur l’“assassinio dell’anima” sia metaforico e frutto di un delirio schizofrenico, è mia opinione che questi si faccia comunque portatore di una ‘radicalità’ antropologica che si colloca nel difficile rapporto fra ‘diritto’ e ‘libertà’ e che attesta una disposizione d’animo capace di contrastare il potere oppressivo del manicomio. Suggestivo che il corpo ‘in transizione’, in quanto capace di ‘istituire’ una nuova giurisprudenza che guarda all’‘altro’ in tutte le sue declinazioni pluraliste, più o meno vulnerabili, non possa che richiamare la dinamica sacrificale, intesa nell’accezione di *sacrum facere*, dando origine ad un ‘Riferimento’ nuovo, erede tanto del ‘Totem’ psicoanalitico quanto del ‘*Corpus iuris*’: in tal senso, mi pare indicativa l’ossessione di Schreber per l’ideale di ‘corpo’ veicolata dal padre, che incarnava ideali di perfezione e sportività di stampo quasi ‘neoclassico’, del tutto coerenti con le contemporanee concezioni ‘abiliste’.

In conclusione, mi sembra che l’esempio schreberiano si faccia portavoce di una più ampia riflessione non solo sul rapporto tra ‘diritto’ e ‘follia’, ma sulla soggettività in generale, in quanto, come sostenuto da Lacan, il tentativo di approdare ad un’identità definita costituisce, in realtà, il punto di avvio della psicosi, che consta nella non accettazione della mancanza prima, del ‘meno uno’ costitutivo. Il ‘caso’ Schreber risulta, a mio avviso, emblematico di come il comportamento umano vari in funzione della mobilità dialettica dei desideri e dei valori e che questi, a loro volta, mutino in funzione della piega che prende il dialogo, tanto con l’analista quanto con la società e con il diritto.

Se ogni individuo nell’atto del parlare è anche ascoltatore del proprio discorso, come nell’atto di osservare è osservante ma anche osservato, emittente e ricevente, soggetto che parla con un ‘io’ che continuamente ricerca, allora, suggerisco, anche la significazione – prodotta dal rapporto tra significante e significato – può in ogni momento subire un’inversione di segno.

Temo che perdere di vista questa dimensione ‘dialettica’ della soggettività rischi di far cadere l’ascoltatore nello stesso errore del paranoico, che crede di potersi aggrappare ad un’identità in modo definitivo. Non posso esimermi, quindi, dal porre l’accento sull’importanza dell’‘impurità’ – per richiamare Goodrich – che può essere, certo, ciò che sconvolge l’ordine, attraverso un’estetica della ‘transizione’, ma anche ciò che lo salva declinandolo diversamente, con uno sguardo più attento alle esigenze delle minoranze: “se guarire significa identificarsi una volta per tutte, sanare la propria scissione da se stessi, guarire significa, allora, andare contro la propria soggettività. Guarire equivale, cioè, ad ammalarsi”⁶⁰.

BIBLIOGRAFIA

Avitabile L., Ferri G.B., 2000, *Pierre Legendre – Il giurista artista della ragione*, Torino: Giappichelli.

Berman H. J., 1983, *Law and revolution – the formation of the western legal tradition*, Cambridge, London: Harvard University Press.

Campo A., 2021, “Dati e algoritmi. Dal rapporto tra validità ed effettività a una questione antropologico-giuridica (tramite la norma)”, in *Teoria e Prassi dell’informatica giuridica – Per una riflessione filosofica* - TCRS 2 (23), 2021: 29-44. Available at: <https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/tcrs/article/view/2035/1592> (accessed: March 21, 2023).

⁶⁰ Lacan 1985 [1981]: 57.

- Freud S., 1994, *Casi clinici*, Roma: Newton Compton Editori.
- Goodrich P., 1995, *Oedipus Lex – Psychoanalysis, History, Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Goodrich P., 2014, *Legal emblems and the art of law: obiter depicta as the vision of governance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodrich P., 2018, *Schreber's Law – Jurisprudence and Judgment in transition*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Goodrich P., 2021, *Advanced Introduction to Law and Literature*, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
- Goodrich P., Trüstedt K. 2022, *Laws of Transgression: The Return of Judge Schreber*, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, edizione kindle.
- Heritier P., 2009, *Società post-hitleriane? – Materiali didattici di antropologia ed estetica giuridica 2.0*, Torino: Giappichelli.
- Heritier P., 2012, *Estetica giuridica – A partire da Legendre: il fondamento finzionale del diritto positivo - Vol. II*, Torino: Giappichelli Editore.
- Heritier P., 2012, *Estetica giuridica – Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione - Vol. I*, Torino: Giappichelli Editore.
- Heritier P. 2023, “La perspective d’esthétique juridique de Pierre Legendre: Pierro della Francesca, Vico, Warburg” in Becker K., Musso P., *Introductions à l’œuvre de Pierre Legendre*, Paris: Édition Manucius: 68-82.
- Lacan J., 1983 [1975], *Il Seminario – Libro XX – Ancora 1972-1973*, Torino: Giulio Einaudi Editore.
- Lacan J., 1985 [1981], *Il Seminario – Libro III – Le Psicosi 1955-1956*, Torino: Einaudi.
- Legendre P., 2005, *Della società come testo: lineamenti di un’antropologia dogmatica*, Torino: Giappichelli.
- Legendre P., 2009, *Leçon IX. L’autre Bible de l’Occident. Le monument romano-canonique: Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés*, Paris: Fayard.
- Lijoi F., Trincia F.S., 2015, *L’anima e lo Stato – Hans Kelsen e Sigmund Freud*, Brescia: Morcelliana.
- Manzin M., 2014, *Argomentazione giuridica e retorica forense – Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino: Giappichelli.
- Schreber D. P., 1974, *Memorie di un malato di nervi*, Milano: Adelphi.

RIFLESSIONI A PARTIRE DAL VOLUME 'LAWS OF TRANSGRESSION: THE RETURN OF JUDGE
SCHREBER'

Stancanelli E., 2015, *Paul Preciado: da donna a tecno-uomo, sono il genere sintetico*, Repubblica, Available at: https://www.repubblica.it/cultura/2015/11/06/news/paul_preciado_da_donna_a_tecno-uomo_sono_il_genere_sintetico_-126777919/ (accessed: September 29, 2022).